

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 21 OTTOBRE 2011

N. 165



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 26

“Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22, a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani”

Pag. 30794

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)

Pag. 30795

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 26

“Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19, 8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22, a seguito della costituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 13 ottobre 2011***Art. 1***Modifiche alle leggi regionali*

9 dicembre 2002, n. 19,

8 febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 (Comitato istituzionale) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), è sostituita dalla seguente: “d) dai Presidenti delle province interessate (Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza), ovvero da loro delegati;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 (Comitato regionale di sviluppo agricolo) della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 8 (Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione), la parola: “cinque” è soppressa.
3. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale), dopo le parole “alle province di Bari (“De Gemmis”),” sono aggiunte le seguenti: “Barletta-Andria-Trani,”.

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 27

“Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

Modifica all’articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9

1. Il comma 4 dell’articolo 4 (Consiglio direttivo) della legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell’Autorità idrica pugliese) è sostituito dal seguente:

“4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con funzione consultiva:

- a) l’Assessore regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
- b) l’Assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione;
- c) il Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia;
- d) il Direttore generale dell’Autorità;
- e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con funzioni di segretario;
- f) il Direttore tecnico dell’Autorità.”.

2. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“6. Nell’ambito delle sue funzioni, il Consiglio, in particolare:

- a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’Autorità sul territorio regionale;

- b) approva il programma annuale e il programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a);
- c) approva il bilancio di previsione annuale e triennale;
- d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui alla lettera c);
- e) approva il regolamento di cui all’articolo 3.
- f) approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato;
- g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell’affidamento della gestione;
- h) affida la gestione del servizio idrico integrato;
- i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico integrato;
- j) modifica la tariffa per la gestione del servizio;
- k) determina le spese per il funzionamento dell’ente;
- l) nomina il Direttore generale.“.

Art. 2

Modifica all’articolo 5 della l.r. 9/2011

1. Il comma 6 dell’articolo 5 (Direttore generale) della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“6. In particolare il Direttore generale:

- a) predisporre, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo;
- b) adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 9;
- c) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
- d) predisporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto;

- e) procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento;
- f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti;
- g) sottoscrive la convenzione diretta a regolare i rapporti tra l'autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
- h) esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza della convenzione da parte del gestore;
- i) promuove l'adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili;
- j) effettua, con l'ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa.”.

Art. 3*Modifica all'articolo 11 della l.r. 9/2011*


1. Il comma 1 dell'articolo 11 (Personale) della l.r. 9/2011 è sostituito dal seguente:

“1. Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all'articolo 35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito all'Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs. 165/2001.“.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 13 ottobre 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**